



## TRIBUNALE DI VARESE

Sezione Seconda Civile e Fallimentare

Il Giudice Designato,

nel procedimento rubricato al numero di ruolo sopra indicato, promosso ex Legge n. 3/2012 da \_\_\_\_\_ (cod. fisc. \_\_\_\_\_), nata a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, rappresentata e assistita dagli Avvocati **Monica Pagano e Matteo Marini**

ha emesso il seguente

### DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

art. 14 *quinquies* Legge n. 3/2012

*premesse che*

ha richiesto la nomina di un professionista ai sensi dell'art. 15, comma 9, Legge n. 3/2012 per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi e che è stato nominato l'Avv. \_\_\_\_\_

in data \_\_\_\_\_ ha depositato ricorso ai sensi dell'art. 14 *ter* Legge n. 3/2012 corredato da parte della documentazione ivi prevista e della relazione dell'organismo di composizione della crisi;

in data \_\_\_\_\_ ha depositato precisazioni alla proposta di liquidazione del patrimonio e la documentazione integrativa richiesta da questo giudice;

*considerato che:*

sussiste la competenza di questo Tribunale tenuto conto che l'istante è residente a Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Varese;

la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 *ter* Legge n. 3/2012 atteso che:

- il debitore non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della Legge n. 3/2012;
- non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai provvedimenti previsti dal predetto capo;
- risulta allegata la documentazione di cui all'art. 14 *ter*, comma 3, Legge n. 3/2012;
- la documentazione prodotta, come successivamente integrata, consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore;

*osservato che* il passivo ammonta complessivamente a € 266.852,46 (di cui € 153.755,50 assistito da privilegio) e che l'attivo patrimoniale risulta così composto:

- proprietà del compendio immobiliare sito \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ e censito al NCEU di detto Comune al \_\_\_\_\_

- il reddito da lavoro dipendente presso l'esercizio commerciale pari a circa € 1.500 netti mensili;

reddito ritenuto necessario a soddisfare le esigenze personali nei limiti di quanto occorra al mantenimento della ricorrente e del figlio maggiorenne, disoccupato, e di cui si chiede l'esclusione dalla liquidazione ex art. 14 *ter*, VI comma, lett. b), Legge n. 3/2012 fino a concorrenza dell'importo mensile di € 1.230,00;

evidenziato che i predetti beni immobili sono oggetto della procedura esecutiva individuale R.G.E. n. che il ricorrente ha formulato, nell'ambito del presente procedimento, istanza di di sospensione / interruzione della procedura esecutiva immobiliare;

ritenuto che, allo stato, non siano emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio;

considerato che, in questa fase, non deve esprimersi giudizio alcuno sulla diligenza del debitore nell'assunzione volontaria delle proprie obbligazioni ciò che potrà al più rilevare in fase di eventuale richiesta di esdebitazione;

ritenuto, anche alla luce delle modifiche apportate alla Legge n. 3/2021 dal d.l. n. 137/2020 convertito in Legge 18 dicembre 2020, n. 176, che debba ritenersi attualmente ammissibile l'apertura di una procedura di liquidazione del patrimonio nell'ambito della quale il ricorrente metta a disposizione della procedura concorsuale, nella sostanza, i beni già oggetto di procedura esecutiva attualmente pendente presso il Tribunale di Varese (R.G.E. n.

osservato, con riferimento all'istanza di sospensione / interruzione della procedura esecutiva formulata dal ricorrente, che, in ragione della pendenza della procedura esecutiva a far tempo dall'anno 2019 (procedura nell'ambito della quale sono già stati nominati tutti gli ausiliari del G.E. e, pertanto, già maturati i relativi compensi professionali a carico del creditore procedente da soddisfarsi con il privilegio di cui all'art. 2770 c.c.), non sussiste, all'evidenza, alcuna concreta utilità per la massa ad arrestare la predetta procedura individuale ai sensi dell'art. 14 *quinqies* comma 2 lett. b), ritenendosi, invece, conveniente, in un'ottica di contenimento dei costi da soddisfarsi in prededuzione, che il Liquidatore, al fine di assicurare la *par condicio creditorum*, intervenga nella procedura tuttora in corso ai sensi dell'art. 14 *novies*, comma 2, ultimo periodo L. n. 3/2012, così come parimenti consentito in materia fallimentare ai sensi dell'art. 107, comma 6, l.fall.;

considerato che la procedura di liquidazione del patrimonio è una procedura **non negoziabile** che determina la messa a disposizione dei creditori della totalità dei beni del debitore e che, pertanto, il soggetto in stato di sovraindebitamento, **non** può limitare la procedura di liquidazione a determinati beni e / o escludere il reddito da lavoro percepito oltre i limiti di cui all'art. 545 c.p.c., laddove l'importo dello stipendio o della pensione percepiti dal debitore gli consentano un adeguato mantenimento;

esaminati gli atti e i documenti prodotti dal ricorrente; rilevato che il reddito dell'istante ammonta attualmente a circa € 1.500 netti mensili; vista la documentazione prodotta riguardante le somme necessarie per il sostentamento proprio e del figlio convivente, come successivamente integrata (e individuate nella misura di € 1.230); letta la relazione dell'O.C.C.; evidenziato che ai sensi dell'art. 14 *quaterdecies* Legge n. 3/2012, ai fini di determinare quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia occorre avere riguardo *all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159*; visto e applicato il limite di cui all'art. 545 c.p.c.; ritenuto che, nel caso di specie, il limite di cui all'art. 14 *ter*, comma 6, lett. b), concernente i redditi o guadagni da non comprendere nella liquidazione, debba essere individuato nella misura di € 1.200,00 mensili;

rilevato che l'art. 15, comma 8, Legge n. 3/2012 consente che sia nominato gestore della liquidazione l'Organismo di Composizione della Crisi e, quindi, il professionista che ne svolga le funzioni e che non sussistono ostacoli normativi per il conferimento dell'incarico di liquidatore al professionista facente funzione di O.C.C. già nominato, apparendo tale continuità, invece, funzionale al più spedito svolgimento delle operazioni liquidatorie;

ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina come liquidatore del medesimo professionista nominato O.C.C., anche al fine del contenimento dei costi della procedura;

**P.Q.M.**

**dichiara** aperta la procedura di liquidazione;

**nomina** liquidatore l'Avv. \_\_\_\_\_ ;

**autorizza** il Liquidatore a subentrare nella procedura esecutiva R.G.E. n. \_\_\_\_\_ pendente dinanzi al Tribunale di Varese;

**dispone** che, fermo quanto stabilito al punto che precede, durante la procedura non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

**dispone** che della domanda e del decreto sia data pubblicità mediante pubblicazione del presente provvedimento, del ricorso e della relazione dell'O.C.C. sul sito internet del Tribunale di Varese, previo oscuramento, a cura dell'O.C.C., dei dati di terzi estranei alla procedura;

**evidenzia** che il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;

**avvisa** che si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 e ss. del c.p.c. (art. 10, comma 6 come richiamato dall'art. 14 *quinquies*, comma 1, L. 3/2012) e, pertanto, avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante il ricorso al Tribunale;

**ordina** la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, su beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio del debitore;

**ordina** la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salva eventuale autorizzazione, qualora il debitore ne faccia richiesta, all'utilizzo da parte di questi di alcuni beni in presenza di gravi e specifiche ragioni;

**fissa** il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore nella misura di € 1.200,00;

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte proponente, all'O.C.C. ed al liquidatore.

Varese, 22/08/2021

Il Giudice Delegato  
dott.ssa

